



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 599/13/CONS

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA APPROVATO CON DELIBERA
N. 405/09/CONS DEL 17 LUGLIO 2009**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 28 ottobre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito “*Testo unico*”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, e s.m.i., e in particolare le modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*” (di seguito “*Decreto*”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27;

RILEVATO che l’articolo 5, comma 3, del Decreto dispone che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accreditamento degli operatori della comunicazione all’interno dell’impianto sportivo;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” (di seguito “*Regolamento*”) e s.m.i.;

VISTA la propria delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

RITENUTO di procedere ad un aggiornamento del Regolamento per i profili divenuti obsoleti a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la nota della Lega Nazionale Professionisti Serie A acquisita in data 16 luglio 2013 (prot. n. 39078) con la quale si chiede all’Autorità di aggiornare alcune disposizioni del Regolamento alla luce dell’evoluzione tecnologica e di mercato intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore nel 2009;

RAVVISATA l’opportunità di procedere ad una rivisitazione complessiva del citato Regolamento anche al di là dei soli interventi di adeguamento al mutato quadro normativo;

RITENUTO, pertanto, di introdurre, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento e di riformulare alcune disposizioni per assicurare l’adeguamento della normativa anche alle esigenze dettate dalla prassi applicativa;

VISTA la delibera n. 492/13/CONS con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente modifiche e integrazioni al regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva approvato con delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009;

VISTI i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica da parte di Lega Nazionale Professionisti Serie B (prot. n. 45665 del 21 agosto 2013), Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 45837 del 23 agosto 2013), FRT (prot. n. 46275 del 29 agosto 2013) e AerAnti Corallo (prot. n. 46850 del 4 settembre 2013) e le considerazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle seguenti osservazioni:

1. L’impianto generale e le definizioni

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto esprime un giudizio critico nei confronti degli schemi di regolamento sottoposti a consultazione, ad eccezione delle modifiche di adeguamento alle normative di recente introduzione.

Un altro è intervenuto solo sul regolamento in materia di cronaca audiovisiva e condivide le modifiche di cui al comma 1 dell’articolo unico, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o, p) di cui all’allegato A) delibera n. 492/13/CONS del 25 luglio 2013. Si tratta infatti, in gran parte, di aggiornamenti a riferimenti normativi e definizioni del regolamento resesi necessarie a seguito delle modifiche introdotte al “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito, Testo unico) dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Un soggetto, in sede di audizione, ha suggerito di inserire fra le definizioni quelle di “tribuna stampa” e di “mixed zone”, al fine di delimitare le aree di accesso per i soggetti che effettuano le riprese. Questi ultimi, infatti, sono legittimati a effettuare riprese esclusivamente laddove non vengano fornite le immagini dagli organizzatori della competizione mentre, ove le immagini vengano fornite, le riprese sono circoscritte alle interviste.

Osservazioni dell’Autorità

Le modifiche ai regolamenti si sono rese necessarie, in primo luogo, per adattarli alla nuova realtà normativa, come anche riconosciuto dai soggetti intervenuti, con particolare riferimento alle novità apportate dal Testo unico. Sono dettate altresì dall’esigenza di adattare le regole alle evoluzioni della tecnologia e da quella di far fronte ad alcune criticità, riscontrate dalla scrivente Direzione e segnalate dagli operatori del settore, emerse nel corso degli anni nell’applicazione concreta delle norme.

Piuttosto che fare riferimento alle nozioni di “tribuna stampa” e di “mixed zone”, che non sono necessariamente presenti negli stadi di minori dimensioni, si ritiene preferibile inserire la definizione di “aree destinate alle riprese”. Ciò per fare chiarezza sui luoghi dell’impianto sportivo a cui i vari soggetti menzionati dalle norme hanno diritto di accesso, diversi nel caso in cui l’organizzatore della competizione metta a disposizione le immagini dell’evento e nel caso in cui non lo faccia. I tecnici di ripresa, infatti, possono riprendere l’evento esclusivamente laddove non vengano fornite le immagini, verificandosi tale ipotesi solo nel caso in cui l’organizzatore non provveda alla produzione delle immagini, fermo restando il diritto ad effettuare le riprese delle interviste.

A tal fine appare utile la seguente definizione: *“aree destinate alla ripresa”, gli spazi all’interno degli impianti sportivi dove si svolgono le riprese dedicate alle interviste e, esclusivamente laddove l’organizzatore della competizione non fornisca le immagini dell’evento, anche gli spalti e il recinto di gioco.*”

2. I soggetti che svolgono l’attività propedeutica a divenire pubblicisti

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto chiede che non vengano escluse dall’accesso agli impianti sportivi le persone munite di formale documento comprovante l’esercizio dell’attività propedeutica a diventare pubblicista, in quanto questi soggetti possono svolgere attività giornalistica come gli altri annoverati dalla norma e l’esclusione comporterebbe una ingiustificata discriminazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Anche un altro soggetto intervenuto è dello stesso avviso e chiede di ripristinare la formulazione vigente che consente l'accredito anche alle persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciata dal direttore responsabile della testata giornalistica editoriale

Osservazioni dell'Autorità

Benché a monte della proposta dell'Autorità ci fosse stata l'intenzione di circoscrivere l'ingresso agli stadi a fini di cronaca sportiva ai soli soggetti effettivamente esercenti l'attività giornalistica in via professionale, anche per evitare fenomeni di ingressi massivi, si ritiene meritevole di accoglimento la proposta di due soggetti, lasciando invariate, rispetto al testo vigente del regolamento, le disposizioni che annoverano, fra i soggetti titolari del diritto ad accedere agli impianti sportivi, anche le persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciata dal direttore responsabile editoriale della testata giornalistica.

Al fine di assicurare priorità di accesso a chi esercita l'attività giornalistica in modo professionale, si reputa opportuno ripristinare l'inciso per cui i soggetti che effettuano il tirocinio per divenire giornalisti pubblicisti possono avere accesso all'impianto solo "eccezionalmente", e concentrare la restrizione degli accessi sulla categoria dei tecnici che possono accedere esclusivamente alle aree destinate alla ripresa.

Al fine di far fronte al problema degli ingressi massivi agli impianti, appare opportuno lasciare fermo quanto già previsto nel testo posto in consultazione per cui solo una volta ottenuta l'autorizzazione da parte dell'operatore della comunicazione i soggetti legittimati possono avanzare richiesta di accredito.

3. Messa a disposizione del materiale audiovisivo

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto sostiene che non è sufficiente a garantire il diritto di cronaca la messa a disposizione delle immagini da parte dell'organizzatore della competizione, in quanto afferma che rientra nel diritto di cronaca anche il diritto di riprendere l'evento nella sua integrità, consentendo, quindi, all'operatore della comunicazione di acquisire le proprie immagini.

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento alla questione dell'accessibilità ai luoghi di svolgimento dell'evento, si evidenzia che non rientra nella disponibilità delle emittenti assegnatarie dei diritti la potestà di consentire l'accesso a luoghi di svolgimento dell'evento, la cui gestione è affidata agli organizzatori degli eventi medesimi. Ciò posto, è evidente che i fornitori dei servizi di media audiovisivi che intendano fruire dei brevi estratti a fini di cronaca, debbano essere messi nella condizione di poter accedere all'evento, in quanto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

espressione del diritto di cui all'art. 21 Cost., considerato non solo dal punto di vista del suo profilo attivo di libertà di manifestazione del pensiero, anche in forma di cronaca, ma altresì dal punto di vista passivo di diritto ad essere informati e di ricercare le informazioni.

Proprio quest'ultimo aspetto interessa la tematica dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono eventi di grande interesse pubblico. Al giornalista deve, infatti, essere dato libero accesso alle fonti di informazione necessarie per l'esercizio del diritto di cronaca, la qual cosa è tuttavia ben diversa dal consentire l'accesso agli impianti senza limitazioni. A tal proposito l'attuale disciplina del diritto di cronaca sportiva prevede l'obbligo dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento e degli assegnatari dei diritti di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici, le immagini salienti e correlate, contrassegnate dal logo dell'organizzatore della competizione. In ogni caso deve essere garantita la possibilità di acquisire le immagini al fine di esercitare il diritto di cronaca. Solo in subordine, qualora non venisse consentita l'acquisizione delle immagini, deve essere contemplato l'accesso agli impianti al fine di riprendere l'evento.

Non sembrano pertanto meritevoli di accoglimento le richieste di consentire la ripresa degli eventi, laddove questi, oggetto di licenza, siano messi a disposizione nella loro interezza. Si reputa pertanto opportuno, sul punto, lasciare invariate le norme.

4. Accesso agli impianti dei "tecnici di ripresa"

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto afferma che la modifica introdotta nel regolamento dall'Autorità, se approvata, impedirebbe l'esercizio della cronaca audiovisiva a quei soggetti "addetti all'informazione Telereporter" provenienti da altre mansioni professionali esercitate all'interno delle aziende che non potrebbero eseguire correttamente il loro tirocinio, quantomeno in ambito audiovisivo sportivo, in quanto impossibilitati ad accedere all'interno degli stadi o delle altre strutture sportive, perché momentaneamente non iscritti all'albo dei giornalisti (tale iscrizione, infatti, costituisce una facoltà e non un obbligo). Richiede, pertanto, di mantenere la precedente formulazione della norma. Inoltre, non condivide la soppressione del comma 7 dell'art. 6 del Regolamento n. 405/09/CONS che, in caso di limitazione degli accrediti per motivi di ordine pubblico, stabilisce comunque l'obbligo per gli organizzatori delle competizioni di garantire la presenza di un addetto all'informazione e di due tecnici di ripresa.

Anche un altro soggetto manifesta perplessità in ordine alla formulazione dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 405/09/CONS posta in consultazione, in quanto sembrerebbe lasciare ad una valutazione discrezionale dell'organizzatore dell'evento la possibilità dei tecnici di ripresa di accedere agli impianti, senza nemmeno fornire dei criteri orientativi in merito a tale valutazione.

Due soggetti chiedono che l'art. 6, comma 6, della 405/09/CONS venga riformulato,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

precisandone i contorni, in questo modo: “L'operatore della comunicazione che avrà ottenuto l'autorizzazione potrà far accedere nell'impianto sportivo un solo addetto all'informazione e un solo tecnico di ripresa a supporto del primo, quest'ultimo con accesso limitato alla sola mixed zone e alla Sala stampa. È comunque consentito all'Organizzatore dell'evento, in ragione della propria specifica situazione, della capacità della tribuna stampa e delle aree cui accedersi, autorizzare un numero maggiore di addetti dell'informazione e di tecnici di ripresa.” Entrambi i soggetti rappresentano che, in particolare in alcuni impianti sportivi, spesso si verifica un sovraffollamento non più giustificato dall'impiego delle moderne tecnologie. Suggestiscono di adottare una formulazione flessibile, consentendo, come si evince dal secondo inciso, l'accesso laddove non vi siano particolari esigenze dell'impianto sportivo.

Osservazioni dell'Autorità

Contrariamente a quanto affermato da un soggetto intervenuto, è da escludere che la nuova formulazione innovi rispetto alla precedente in merito alla qualificazione della figura del tecnico di ripresa. Infatti il “Telereporter”, così come descritto dal soggetto intervenuto, potrà avere accesso alle aree ove potrà esercitare la propria attività lavorativa, che consiste nel riprendere l'evento, laddove non siano forniti gli estratti dall'organizzatore della competizione, o le interviste nell'ambito degli spazi dell'impianto sportivo a ciò dedicati.

Per quanto riguarda l'accesso dei tecnici sembra possibile addivenire ad un punto di equilibrio fra quanto proposto dalle associazioni delle emittenti e dalle Leghe. Appaiono, infatti, pertinenti le osservazioni di due soggetti laddove manifestano perplessità in ordine all'assenza di criteri di valutazione per stabilire il numero di persone necessarie a svolgere l'attività di ripresa; d'altro canto, però, è comprensibile l'esigenza di altri soggetti di contingentare il numero di persone presenti negli impianti, qualora non assolvano alla specifica funzione di esercizio del diritto di cronaca. Mentre, infatti, non sussiste un diritto a riprendere l'evento o un diritto all'accesso agli impianti, è previsto il diritto di prendere cognizione dell'evento, consentito dalla messa a disposizione delle immagini.

Alla luce di quanto precisato, appare opportuno intervenire innanzitutto sull'art. 6, comma 6, precisando che i tecnici di ripresa audiovisiva possono accedere soltanto alle aree dell'impianto definite come “aree destinate alla ripresa” come sopra riportate. Tale limitazione troverebbe applicazione esclusivamente qualora l'organizzatore della competizione non mettesse a disposizione degli operatori della comunicazione il materiale audiovisivo necessario per l'esercizio del diritto di cronaca. Nell'eventualità che tale materiale non venisse fornito, sarebbe pacifico che il tecnico di ripresa potrà accedere a tutte le aree dell'impianto sportivo, coerentemente con quanto osservato in merito alla messa a disposizione del materiale audiovisivo.

Inoltre, appare opportuno intervenire sull'art. 6, comma 7, inserendo una formulazione adatta a tutte le realtà disciplinate dal decreto, ripristinando la formulazione vigente che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

consente di limitare il numero degli addetti solo in gravi circostanze, ferma restando la possibilità di autorizzarne un numero più ampio laddove l'impianto lo consenta: *“Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l'organizzatore della competizione può limitare il numero di accrediti all'interno dell'impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all'informazione e a un tecnico di ripresa, sempre tenendo conto delle specifiche aree dell'impianto a cui tali soggetti possono avere accesso, ferma restando la possibilità, per l'organizzatore dell'evento, in ragione della propria specifica situazione, della capacità e della struttura del proprio impianto sportivo, di consentire un accesso più ampio.”*

Così intervenendo si ribadirebbe che l'operatore della comunicazione che abbia ottenuto l'autorizzazione possa chiedere l'accredito per più soggetti fra quelli legittimati. Nel contempo, l'organizzatore della competizione, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, che dovranno essere adeguatamente motivati, può apporre un tetto massimo agli accrediti concessi, tenendo conto, però, che sempre dovranno essere accreditati almeno un addetto all'informazione e almeno un tecnico di ripresa. In ragione dell'effettiva evoluzione della tecnologia audiovisiva che rende più agevole l'attività di ripresa, non rendendosi più necessaria la compresenza di più tecnici per effettuare la registrazione, provvedendo il più delle volte lo stesso addetto all'informazione alle riprese con dispositivi mobili, appare ragionevole la riduzione del numero minimo di tecnici di ripresa da minimo due a minimo uno per ciascuna emittente che voglia esercitare il diritto di cronaca.

Si tratterebbe di una norma di tutela minima, derogabile da disposizioni più favorevoli, lasciando salva in ogni caso la possibilità per l'organizzatore dell'evento di consentire un accesso più ampio qualora lo ritenga opportuno in ragione delle proprie capacità organizzative.

5. Ingresso agli impianti

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto afferma che non possono essere introdotte delle limitazioni orarie per l'ingresso allo stadio, come quella prevista nei novellati regolamenti. Rientrerebbe nel diritto di cronaca la facoltà, per l'operatore della comunicazione, di accedere all'impianto ad esempio solo per il secondo tempo dell'evento sportivo.

Osservazioni dell'Autorità

La normativa primaria di riferimento bilancia il diritto di cronaca con altri interessi di rango costituzionale. Nel caso di specie l'accesso agli impianti sportivi è infatti oggetto di disciplina di pubblica sicurezza, motivo per cui si rende necessaria la presentazione all'impianto con un anticipo idoneo a consentire, fra l'altro, i controlli di sicurezza.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ciononostante rientra nel diritto di cronaca anche la cd. libertà negativa, che consiste nella facoltà di descrivere solo parte dell'evento o di prendere cognizione dell'intero evento e, poi, non effettuarne alcun resoconto. Per questo motivo al giornalista verrebbe consentito di assistere all'evento per l'intero, rispettando i termini di presentazione all'impianto, e poi di liberamente scegliere se e come effettuare la cronaca.

Al fine di rafforzare la libertà di scelta dell'addetto all'informazione, appare tuttavia ragionevole espungere dal testo definitivo la parte in cui viene stabilito che la mancata presentazione entro il termine fissato dall'organizzatore dell'evento comporta il diniego dell'accesso per il singolo evento in quanto sentita eccessivamente categorica e perentoria dai soggetti intervenuti.

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di regolamento posto in consultazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità adotta le modifiche e le integrazioni al "Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9" approvato con delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009, riportate nell'Allegato A, e approva il testo coordinato del Regolamento nell'Allegato B.
2. L'Allegato A e l'Allegato B costituiscono parti integranti della presente delibera.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

Roma, li 28 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO A alla delibera n. 599/13/CONS del 28 ottobre 2013

Articolo unico

1. Al Regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) dopo la lettera b) dell'articolo 1 è inserita la seguente lettera: "b-bis) "Testo unico", il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.";
- b) alla lettera c) dell'articolo 1 le parole "Direzione contenuti audiovisivi e multimediali" sono sostituite dalle parole "Direzione servizi media";
- c) la lettera d) dell'articolo 1 è così sostituita: "d) "Ufficio competente", l'Ufficio diritti digitali istituito presso la Direzione servizi media";
- d) la lettera e) dell'articolo 1 è così sostituita: "e) emittente", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del Testo unico";
- e) la lettera f) dell'articolo 1 è così sostituita: "f) "fornitore di servizi di media": il fornitore di servizi come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Testo unico";
- f) alla lettera g) dell'articolo 1 le parole "decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" sono sostituite dalle parole "Testo unico";
- g) la lettera h) dell'articolo 1 è così sostituita: "h) "operatore della comunicazione", il soggetto come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera z), del decreto";
- h) alla lettera l) dell'articolo 1 la parola "face" è sostituita dalla parola "fasce" e dopo la parola "prestabilite" sono aggiunte le parole "con servizi dedicati ad una pluralità di discipline sportive";
- i) all'art. 1 viene aggiunta la lettera m) "aree destinate alla ripresa", gli spazi all'interno degli impianti sportivi dove si svolgono le riprese dedicate alle interviste e, esclusivamente laddove l'organizzatore della competizione non fornisca le immagini dell'evento, anche gli spalti e il recinto di gioco.";
- l) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole "servizio pubblico generale radiotelevisivo" sono inserite le parole " , per i fornitori di servizi di media";
- m) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, le parole "fornitori di contenuti" sono sostituite dalle parole "fornitori di servizi di media";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- n) all'articolo 3, comma 4, le parole "fornitori di contenuti" sono sostituite dalle parole "fornitori di servizi di media";
- o) all'articolo 3, comma 6, la parola "Alle" è sostituita dalla parola "Alla";
- p) all'articolo 4, comma 4, la parola "disposizioni" è sostituita dalla parola "disposizione";
- q) all'articolo 4, comma 5, la parola "comunicazioni" è sostituita dalla parola "comunicazione";
- r) l'articolo 6, comma 1, è così sostituito: "È consentito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori della comunicazione che siano stati autorizzati dall'organizzatore della competizione secondo le modalità specificate al comma 2, risultino in possesso di una testata giornalistica registrata e siano iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.";
- s) all'articolo 6, comma 2, le parole ", lettera c)," sono soppresse;
- t) all'articolo 6, comma 3, le parole "fornitore di contenuti" sono sostituite dalle parole "fornitore di servizi di media";
- u) l'art. 6, comma 6, è così sostituito: "Gli operatori della comunicazione che abbiano ottenuto l'autorizzazione possono richiedere l'accesso all'impianto sportivo per i soli addetti all'informazione che risultino iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, per le persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale, nonché per i tecnici svolgenti attività di ripresa, questi ultimi esclusivamente per le aree destinate alla ripresa."
- v) l'articolo 6, comma 7, è così sostituito: "Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l'organizzatore della competizione può limitare il numero di accreditati all'interno dell'impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all'informazione e a un tecnico di ripresa, sempre tenendo conto delle specifiche aree dell'impianto a cui tali soggetti possono avere accesso, ferma restando la possibilità, per l'organizzatore dell'evento, in ragione della propria specifica situazione, della capacità e della struttura del proprio impianto sportivo, di consentire un accesso più ampio.";
- z) l'articolo 7, comma 2, è così sostituito: "L'organizzatore dell'evento indica, al momento del rilascio dell'accredito, il termine entro il quale i soggetti accreditati devono presentarsi all'impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli."



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO B alla delibera n. 599/13/CONS del 28 ottobre 2013

TESTO DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLE DELIBERE N. 579/09/CONS E N. 599/13/CONS

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende per:
 - a) “Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - b) “decreto”, il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
 - b-bis) “Testo Unico”, il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.;
 - c) “Direzione competente”, la Direzione servizi media dell’Autorità che svolge le funzioni istruttorie di cui al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
 - d) “Ufficio competente”, l’Ufficio diritti digitali, istituito presso la Direzione servizi media;
 - e) “emittente”, un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera i) del Testo unico;
 - f) “fornitore di servizi di media”, il fornitore di servizi come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del Testo unico;
 - g) “concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo”, la società cui è affidata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 49 del Testo unico;
 - h) “operatore della comunicazione”, il soggetto come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera z), del decreto;
 - i) “telegiornale”, trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all’interno di fasce orarie prestabilite;
 - l) “telegiornale sportivo” trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all’interno di fasce orarie prestabilite con servizi dedicati ad una pluralità di discipline sportive;
 - m) “aree destinate alla ripresa”, gli spazi all’interno degli impianti sportivi dove si svolgono le riprese dedicate alle interviste e, esclusivamente laddove l’organizzatore



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della competizione non fornisca le immagini dell'evento, anche gli spalti e il recinto di gioco.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i limiti temporali di esercizio audiovisivo del diritto di cronaca con specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni disciplinate dal decreto, nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, per i fornitori di servizi di media e per le emittenti nazionali e locali, fermo e impregiudicato restando l'esercizio del diritto di cronaca relativo ad accadimenti non riconducibili o riferibili all'evento sportivo.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le modalità per l'accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell'evento da parte degli operatori della comunicazione, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione all'interno degli impianti sportivi.

Articolo 3

Modalità e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca

1. Il diritto di cronaca è riconosciuto agli operatori della comunicazione relativamente a ciascun evento della competizione.
2. Ai fini dell'esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti e correlate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettere l) ed m), del decreto, decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell'evento e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento secondo le modalità di cui al presente articolo.
3. Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di servizi di media in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali. Nel caso di turni della competizione disputati su due giorni solari consecutivi il limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell'ultima partita disputata nel turno.
4. La trasmissione delle immagini salienti e correlate nell'ambito dei telegiornali in chiaro non può superare gli 8 minuti complessivi per ciascun turno della competizione, di cui non più di 4 minuti per ciascun giorno solare e, nell'ambito dello stesso giorno, non più di 3 minuti per singola partita. Per i fornitori di servizi di media a pagamento,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, il limite è di tre minuti per ciascuna giornata.

5. Il diritto di cronaca audiovisiva può essere esercitato dagli operatori della comunicazione anche attraverso i servizi di comunicazione elettronica nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7.
6. Per il diritto di cronaca esercitato via internet la durata delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione degli utenti nel portale per un massimo di 3 ore consecutive a partire dalle ore 24:00 della conclusione della giornata, non deve essere superiore a 90 secondi per ciascuna giornata. Alla trasmissione di programmi televisivi via internet si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Il diritto di cronaca esercitato per mezzo della telefonia mobile, fruibile dagli utenti senza oneri aggiuntivi, è limitato a un fotogramma a corredo della notizia del goal o del risultato finale di ciascun evento.
8. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti.

Articolo 4

Messa a disposizione del materiale audiovisivo

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, l'organizzatore della competizione, o, in mancanza, l'organizzatore dell'evento o gli assegnatari dei diritti, mettono a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici di cui al successivo comma 4, le immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione, con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. L'organizzatore della competizione predispone un sistema telematico che consenta all'operatore della comunicazione, nel tempo tecnico necessario dalla conclusione dell'evento, di prenderne visione nella sua interezza e di estrapolarne, sulla base della selezione meglio rispondente alla propria linea editoriale, immagini, di idoneo standard qualitativo per la radiodiffusione televisiva, per la complessiva durata prevista al precedente articolo 3.
3. L'organizzatore della competizione, qualora non abbia attivato il sistema di cui al comma 2, dovrà mettere a disposizione dell'operatore della comunicazione, entro 2 ore dalla conclusione dell'evento, anche per il tramite degli assegnatari dei diritti audiovisivi o degli organizzatori del singolo evento, materiale audiovisivo di durata pari o superiore al doppio dei minuti indicati al precedente articolo 3, attraverso collegamento via satellite su specifico canale criptato ovvero mediante consegna delle registrazioni su supporto standard generalmente utilizzato. Da tali immagini, l'operatore della comunicazione estrapolerà le immagini di durata pari a quella indicata all'articolo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. In tale ipotesi, le immagini salienti dovranno comprendere almeno le azioni da goal, le migliori occasioni da goal e le migliori parate, i migliori gesti atletici e le azioni o gesti più spettacolari verificatisi nel corso dell'evento, le sostituzioni e le immagini relative alle eventuali espulsioni, le uscite dagli spogliatoi e il momento del fischio finale.
4. I soli costi tecnici per l'accesso al sistema di cui al comma 2 o per la consegna del materiale audiovisivo di cui al comma 3 dovranno essere rimborsati da ciascun operatore della comunicazione nei termini e con le modalità di cui al tariffario previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto, la cui approvazione da parte dell'organizzatore della competizione deve essere comunicata all'Autorità senza ritardo. Nella predisposizione del tariffario, l'organizzatore della competizione determina il rimborso dei costi tenuto conto dell'effettiva utilizzazione da parte di ciascun operatore della comunicazione delle immagini messe a disposizione per l'esercizio del diritto di cronaca.
5. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione o l'organizzatore dell'evento devono consentire agli operatori di accedere all'impianto sportivo per riprendere l'evento. L'accesso sarà garantito per le postazioni all'uopo prestabilite, secondo le previsioni di cui alla disciplina adottata dall'organizzatore della competizione ai sensi del successivo articolo 7, comma 1. Dalla ripresa così effettuata, l'operatore della comunicazione dovrà estrapolare le immagini per la complessiva durata stabilita dall'articolo 3.

Articolo 5

Limiti all'esercizio del diritto di cronaca

1. L'operatore della comunicazione, effettuata l'estrapolazione ai sensi dell'art. 4, si obbliga ad archiviare per un periodo di tre mesi esclusivamente le immagini utilizzate e trasmesse e a distruggere da subito tutte le immagini non utilizzate.
2. Gli operatori della comunicazione non possono utilizzare le immagini e le interviste per finalità pubblicitarie (quali sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, televendite, sovrimpressioni di marchi commerciali, anche virtuali), per servizi giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi e/o scritte di aziende commerciali e industriali, per iniziative promozionali (quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie, ecc.) e per attività di scommesse, nonché commercializzare le stesse immagini, cedendole o consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma.
3. E' fatto divieto agli operatori della comunicazione di effettuare nei confronti di altri operatori della comunicazione, collegamenti dallo stadio con qualsiasi mezzo, per la trasmissione in video, in audio e/o in audio-video di cronache, commenti ed interviste flash di aggiornamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 6

Autorizzazione e accredito

1. È consentito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori della comunicazione che siano stati autorizzati dall'organizzatore della competizione secondo le modalità specificate al comma 2, risultino in possesso di una testata giornalistica registrata e siano iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, l'operatore della comunicazione deve trasmettere, all'inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda secondo lo schema all'uopo predisposto dall'organizzatore della competizione sulla base dei criteri di cui al presente articolo e preventivamente comunicato all'Autorità.
3. L'autorizzazione per l'accesso è rilasciata in favore dell'operatore della comunicazione per quegli stadi ove si disputano gare di società sportive dell'ambito territoriale legittimamente servito dalla stessa emittente o fornitore di servizi di media. L'operatore della comunicazione in ambito locale che intenda acquisire l'autorizzazione per gli eventi disputati da più organizzatori degli eventi medesimi, purché dell'ambito territoriale legittimamente servito, ovvero gli operatori della comunicazione in ambito nazionale, devono elencare nella domanda da inoltrare all'organizzatore della competizione le società sportive per le quali l'autorizzazione stessa è richiesta.
4. L'autorizzazione può essere revocata dall'organizzatore della competizione per sopravvenuta perdita dei requisiti, con provvedimento adeguatamente motivato.
5. L'operatore della comunicazione autorizzato ai sensi dei precedenti commi è tenuto a chiedere l'accredito all'organizzatore dell'evento con un ragionevole preavviso rispetto alla disputa dell'evento, secondo le previsioni all'uopo adottate dall'organizzatore della competizione.
6. Gli operatori della comunicazione che abbiano ottenuto l'autorizzazione possono richiedere l'accesso all'impianto sportivo per i soli addetti all'informazione che risultino iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, per le persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale, nonché per i tecnici svolgenti attività di ripresa, questi ultimi esclusivamente per le aree destinate alla ripresa.
7. Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l'organizzatore della competizione può limitare il numero di accrediti all'interno dell'impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all'informazione e a un tecnico di ripresa, sempre tenendo conto delle specifiche aree dell'impianto a cui tali soggetti possono avere accesso, ferma restando la possibilità, per l'organizzatore dell'evento, in ragione della propria specifica situazione, della capacità e della struttura del proprio impianto sportivo, di consentire un accesso più ampio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8. Unitamente alla domanda di cui al precedente comma 2 devono essere consegnati i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l'indicazione dei soggetti di cui al comma 6, corredati dalle generalità complete e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti. L'autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora, nel corso della stagione sportiva per la quale è rilasciata, l'operatore della comunicazione cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività. Ogni variazione dei documenti e dei dati di cui alla domanda di autorizzazione deve essere comunicata entro un termine ragionevole stabilito dall'organizzatore della competizione.

Articolo 7

Ingresso agli impianti sportivi e interviste

1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina del rapporto tra gli organi di informazione e l'organizzatore della competizione che quest'ultimo è tenuto a predisporre e pubblicare all'inizio di ogni stagione sportiva.
2. L'organizzatore dell'evento indica, al momento del rilascio dell'accredito, il termine entro il quale i soggetti accreditati devono presentarsi all'impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli.
3. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro assegnate e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla permanenza all'interno dell'impianto all'uopo dettate dall'organizzatore della competizione nell'ambito della disciplina di cui al precedente comma 1.
4. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano decorsi trenta minuti dal termine delle gare. Le interviste possono essere trasmesse esclusivamente nei telegiornali e devono essere ricomprese nella durata prevista dall'articolo 3.

Articolo 8

Attività di controllo e sanzionatoria

1. L'organizzatore della competizione è competente a vigilare e adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del proprio ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.
2. L'Autorità provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta gli organizzatori della competizione, gli organizzatori degli eventi e gli operatori della comunicazione invieranno nel corso della stagione sportiva.
3. In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento l'Autorità applica le sanzioni previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.